



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03401 DEL DEP. DORI
(res. n. 346 del 13 settembre 2024)**

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla presenza, sempre più massiccia, di detenuti "giovani adulti" all'interno degli istituti di pena per adulti del nostro Paese.

In via preliminare, deve evidenziarsi che con il recente decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante: *"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minore, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"*, all'art. 9 è stato disposto l'inserimento – dopo l'art. 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 – dell'art. 10-bis, con il quale è stato stabilito che il Direttore dell'istituto per minorenni possa richiedere al Magistrato di sorveglianza competente per i minori, il nulla osta al trasferimento presso un istituto per adulti del detenuto – che abbia compiuto 21 anni – in espiazione pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente, comprometta la sicurezza, ovvero turbi l'ordine negli istituti con violenza o minaccia, impedisca l'attività degli altri detenuti o si avvalga dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

La norma prevede, altresì, che la medesima disciplina si applichi anche al detenuto che abbia compiuto 18 anni di età, in espiazione pena, che realizzi cumulativamente le condotte indicate.

Il comma terzo prevede, infine, che, in ogni caso, il Magistrato di sorveglianza possa negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto per adulti *“solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo”*.

Sebbene la norma, al primo comma, individui nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'organo competente all'individuazione degli istituti per adulti ove trasferire il giovane adulto per motivi di ordine e sicurezza, ciò vale solo nel caso in cui sia necessario provvedere a un trasferimento extra distretto; ipotesi, questa, del tutto residuale nel caso di soggetti transitanti dagli istituti per minori, poiché per essi vige il principio della territorialità dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 121/2018. Pertanto, l'istituto per adulti viene di norma designato dal Provveditorato regionale territorialmente competente e – solo laddove debba essere individuato un istituto per adulti fuori del distretto dell'IPM dal quale proviene il detenuto – dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Già il decreto legislativo n. 121/2018 aveva apportato, con l'art. 9, sostanziali modifiche all'art. 24 del decreto legislativo n. 272/1989, disponendo il superamento della distinzione operata con legge n. 117/2014 tra *infra* e *ultra-ventunenni*, la quale prevedeva, solo per questi ultimi, l'ipotesi di una diversa valutazione del giudice qualora ricorressero “particolari ragioni di sicurezza, tenuto conto, altresì, delle finalità rieducative”.

Con il decreto legislativo n. 121/2018, dunque, tale valutazione è stata estesa a tutti coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed è stata collegata, oltre che allo spiccato profilo di pericolosità del detenuto, anche all'impossibilità di perseguire le finalità rieducative per mancata adesione al trattamento in atto, quando il giovane adulto si mostri resistente al progetto educativo.

Si evidenzia la sottolineatura che il Legislatore ha voluto porre alle finalità rieducative, nel senso che queste ultime, per poter disporre il transito da istituti per minori a istituti per adulti, non devono risultare in alcun modo più perseguibili, richiamando, in tal senso, la responsabilità degli operatori minorili nell'aver posto in

essere ogni intervento possibile affinché il percorso trattamentale del giovane fornisca risposte positive.

La valutazione e la conseguente decisione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 272/89, spetta alla competente Autorità giudiziaria minorile e, attesa la delicatezza della stessa, le informazioni e le considerazioni che vengono trasmesse dalla Direzione dell'IPM alla A.G. dal servizio minorile, devono essere il più possibile esaustive, all'esito di valutazioni interdisciplinari relative al *complessivo* percorso seguito dal giovane adulto.

Ciò posto, con l'introduzione dell'art. 10-*bis* dopo l'art. 10 del decreto legislativo n. 121/2018, il Legislatore ha individuato espressamente i casi nei quali l'Autorità amministrativa (il Direttore dell'istituto per minori) possa chiedere all'Autorità giudiziaria (Magistrato di sorveglianza dei minori) il trasferimento del ragazzo che abbia compiuto i 18 anni di età.

Si precisa che l'iter procedurale del transito al circuito per adulti è frutto di un esame complessivo dell'*équipe*, con la condivisione e l'apporto di tutte le professionalità che hanno operato.

Quanto ai dati specifici richiamati nell'atto di sindacato ispettivo, si evidenzia che la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto, dal 1° gennaio 2024 al 7 ottobre 2024, due provvedimenti di trasferimento di giovani adulti dal circuito minorile a quello per adulti, entrambi per motivi di ordine e sicurezza; mentre, quelli disposti dai Provveditorati regionali, sempre per i medesimi motivi e con riferimento allo stesso arco temporale, sono poco più di cinquanta.

Quanto poi, alla consistenza numerica dei detenuti giovani adulti all'interno degli istituti di pena del Paese, secondo la competente Sezione Statistica del DAP, alla data del 2 ottobre 2024, il numero complessivo è pari a 5.067 presenze.

Per completezza, si evidenzia, che, in base a quanto stabilito nell'art. 14, comma terzo, o.p., negli istituti penitenziari è assicurata la separazione dei giovani adulti al di sotto dei venticinque anni dagli adulti.

Inoltre, per i giovani adulti che provengono dal settore minorile, vengono individuate, fra le strutture detentive del circuito penitenziario per adulti, quelle caratterizzate da metodologie d'intervento differenziate (a custodia attenuata o specializzate nel trattamento della tossicodipendenza).

Viene, infatti, specificato che possono essere destinati a tali circuiti:

- a) Soggetti sottoposti ad esecuzione di pene di breve durata;
- b) Soggetti con reato ascritto di modesto allarme sociale;
- c) Soggetti per i quali l'equipe del competente istituto minorile abbia formulato all'interno del programma di trattamento una valutazione favorevole all'assegnazione prevedendo l'assegnazione ad un istituto idoneo alla prosecuzione del percorso trattamentale iniziato nell'istituto minorile.

Allo stato, sezioni specificatamente destinate all'allocazione dei giovani adulti sono presenti presso le Case circondariali di Aosta Brissogne, Cuneo e Milano San Vittore.

Ulteriore contributo informativo è stato richiesto al DGMC in relazione al numero di detenuti 'giovani adulti' (di età compresa fra i 18 e i 25 anni) presenti nelle apposite sezioni degli Istituti Penali per i Minorenni.

I relativi dati sono stati forniti dall'elaborazione effettuata dalla Sezione Statistica del competente Ufficio I del DGMC sulla base dei dati del Sistema informativo dei servizi minorili.

Alla data del 15 settembre 2024, le presenze sono pari a 222 unità (di cui 37 ancora in attesa di primo giudizio), a fronte di un numero complessivo di detenuti pari a 569.

Si precisa che, tra i giovani adulti, 136 sono stati raggiunti da una condanna definitiva (e, tra questi ultimi, 112 sono colpiti da ulteriori procedimenti penali), mentre i restanti 86 presentano posizioni giuridiche diversificate.

Sotto altro profilo, deve peraltro essere sottolineato che l'attuale condizione di sovraffollamento degli II.PP.MM., cui l'atto di sindacato ispettivo in oggetto fa

riferimento, scaturisce di una molteplicità di cause, tutte ampiamente indagate dalla competente articolazione ministeriale.

L'enorme aumento dell'afflusso in Italia di Minori Stranieri non Accompagnati, peraltro soggetti portatori di specifiche problematiche, si è correlativamente riversato nel circuito penale minorile, in conseguenza delle ipotesi di reato realizzate.

Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità è fortemente e strategicamente impegnato per favorire la costituzione di nuove comunità sociosanitarie ad alta intensità terapeutica, tanto che, all'esito di intense interlocuzioni istituzionali, la Regione Lombardia ha deliberato l'apertura di 3 nuove comunità, la Regione Lazio di 2 comunità e la Regione Campania di una.

L'attuale condizione di sovraffollamento del comparto carcerario minorile è dunque conseguenza anche dell'aumento esponenziale dei detenuti stranieri, molti dei quali Minori Stranieri Non Accompagnati (c.d. MSNA). Trattasi per lo più di ragazzi spesso poli-assuntori di sostanze stupefacenti e/o di psico-farmaci, con gravi problematiche comportamentali, anche di natura post-traumatica, che – giunti in Italia – vivono spesso in una condizione di marginalità sociale.

Non può d'altra parte sottacersi come l'incremento significativo dell'utenza minorile negli II.PP.MM., trovi concausa nell'aumento e nell'intensificazione delle devianze giovanili, tali da imporre un doveroso intervento normativo, quale quello attuato con l'emanazione del Decreto-legge n. 123/2023 (c.d. Decreto Caivano).

La Legge Caivano ha, infatti, rafforzato gli strumenti di intervento attribuiti alla magistratura minorile, che facendone ampio uso, dimostra *ipso facto* la obiettiva necessità dell'intervento normativo, peraltro sostanziata anche da una visione sociale di ampio respiro e da misure di carattere special-preventivo, quali l'ammonimento.

Come noto, la Legge Caivano ha abbassato il limite edittale per richiedere la misura cautelare custodiale intra-muraria da 9 a 6 anni ed ha aumentato le fattispecie che consentono l'arresto (sempre facoltativo) in flagranza di reato.

Ad oggi, sulla scorta della specifica norma introdotta dal D.L. "Caivano", sono stati trasferiti nei carceri ordinari 140 giovani adulti, resisi responsabili di gravi condotte criminose all'interno degli II.PP.MM..

Alla ricorrenza dei suddetti fattori concausali deve aggiungersi la cronica insufficienza di Comunità socioeducative ad alta densità sanitaria su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che soggetti caratterizzati da disturbi comportamentali e/o dipendenze, astrattamente collocabili in Comunità, finiscono per essere immessi nel circuito detentivo minorile a fronte della loro ritenuta pericolosità sociale ed in assenza di alternative praticabili.

Si ribadisce, quindi, che l'attivazione di nuovi spazi detentivi deve andare di pari passo con l'apertura di nuove comunità socioeducative ad alta intensità terapeutica, e di c.d. "comunità filtro", oltre che con una corretta quanto ampia applicazione delle misure di comunità.

In tale contesto, appare, quindi, assolutamente necessario agire in modo programmatico e verso plurime direzioni, ossia aprendo nuove comunità e riducendo il numero dei detenuti per ogni IPM mediante il reperimento di nuovi spazi detentivi, implementare i percorsi trattamentali anche mediante le nuove assunzioni di personale sociale programmate per il 2024, specializzare la Polizia Penitenziaria assegnata al comparto minorile, ripristinare la sicurezza e la legalità negli Istituti Penali Minorili.

A ciò si aggiunga la necessità di varare un nuovo Regolamento per gli II.PP.MM., rafforzando il coordinamento con la sanità pubblica, attraverso la previsione di percorsi differenziati, omogenei ed individualizzati per i soggetti ristretti. Questi gli elementi cardine della strategia perseguita dal DGMC in questo complesso momento storico.

In questa ottica, grazie alla proficua collaborazione con il MIT, sono stati stanziati fondi, deliberati dal COMIPA, per la ristrutturazione e riattivazione di alcuni compendi detentivi (II.PP.MM. di Roma, Milano, Rovigo, Centro Polifunzionale di Santa Maria Capua Vetere, CPA di Mestre).

Tale strategia, lo si ripete, mira a decongestionare il sovraffollamento negli II.PP.MM. mediante nuovi e idonei spazi detentivi, al contempo aprendo nuove Comunità per soggetti minorenni e “giovani adulti” ammessi nel circuito penale.

D'altra parte, così viene semplificata la possibilità di un adeguato intervento trattamentale, con la conseguente diminuzione, almeno potenziale, di occasioni di frizione tra detenuti e della possibilità che si verifichino eventi critici che non possono che compromettere la posizione dei detenuti e la loro stessa possibilità di rieducazione e risocializzazione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)